

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 23 del Reg. Delib.

N. 7168 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Valeria Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA
MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di ottobre alle ore 19,10 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 08/10/2013 prot. 6632, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 422 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 24/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Sindaco relaziona sul punto.

Il Consigliere Trevisan Omar Loris chiede se a seguito di questa delibera i capanni esistenti dovranno essere demoliti al 28/02/2014.

Il Consigliere/Assessore Zerbato risponde che dopo l'adozione della delibera di variante la Provincia ha mandato una nota per la presa d'atto della delibera ma è arrivata anche un'altra nota da parte della Regione in merito alla deliberazione regionale relativa alle problematiche per la demolizione dei capanni non in regola al 28/02/2014. Pertanto anche se questa previsione non ci fosse nella delibera comunale si dovrebbe lo stesso intervenire in tal senso per la demolizione dei capanni non in regola perché è la Regione che lo ha stabilito.

Il Sindaco precisa che questa delibera comunale riguarda solo aspetti edilizi, mentre per la parte paesaggistica sono ancora tutti fermi.

Il Consigliere/Assessore Zerbato precisa che non votare questa delibera significherebbe che tutti i capanni da caccia diventano abusi edilizi, invece votando questa delibera solo i capanni con limiti ambientali avrebbero problemi. Comunque dopo il 28/02/2014 il problema ci sarà per tutti.

Il Sindaco sottolinea che il loro intento con questa delibera è quello di salvaguardare la stagione venatoria in corso e dopo si vedrà cosa succede a livello regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Altissimo è dotato di un Piano Regolatore Generale che ha seguito questo iter di approvazione:

approvato con D.G.R. del Veneto n. 4563 del 08.08.1989 e successiva n. 3073 del 30.05.1995 (Variante nr. uno), dalla Variante Parziale al P.R.G., ai sensi del comma 4°, lettera i) ed m), dell'art.50 della L.R. n. 61/85 - trasposizione cartografica - approvata con D.C.C. n.19 del 26.07.2002, dalla Variante Parziale al P.R.G. per le zone agricole ai sensi della L.R. n. 24/85 approvata con D.G.R. n. 3095 del 01.10.2004 e, per proposte di modifica art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R. n. 1609 del 28.06.2005, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.50, comma 3, L.R. n. 61/85 - zone residenziali - approvata con D.G.R. n. 796 del 08.04.2008 e, per proposte di modifica art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R. n. 2961 del 14.10.2008, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi del comma 4 lettera i) ed l) dell'art.50 della L.R. n. 61/85 - trasposizione cartografica - approvata con D.C.C. n. 38 del 04.10.2005, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.R. n.61/85 - opere pubbliche - approvata con D.C.C. n.17 del 25.05.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R. 61/85 - individuazione ambito piano particolareggiato - approvata con D.C.C. n. 27 del 28.09.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 9 della L.R. 61/85 - individuazione aree residenziali in ampliamento - approvata con D.C.C. n.31 del 16.11.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 - opere pubbliche - approvata con D.C.C. n.25 del 05.09.2007; Vista e richiamata la D.C.C. n. 13 del 31.07.2013 con al quale si è adottato la variante in oggetto a seguito delle esigenze applicative della normativa edilizia vigente, ma soprattutto in relazione alle

richieste dei privati e tecnici liberi professionisti, si rende necessaria la modifica dell'articolo 13 delle NN.TT.AA. medesime ed in particolare

1) modifica dell'art. 13 (parametri edilizi), punto 1, "superficie coperta", con aggiunta di un ulteriore capoverso, il quale prevede che *"Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993"*.

2) art. 13, punto 3, "volume del fabbricato", con aggiunta di un ulteriore capoverso, il quale prevede che *"Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993"*.

3) art. 13, punto 1, "superficie coperta": essendoci discordanza tra il punto 1 e il punto 3 sulle dimensioni delle sporgenze delle coperture che concorrono alla determinazione del volume del fabbricato e precisamente al punto 1 è riportato m. 1,50 e la punto 3 è riportato m. 1,20, il punto 1 viene modificato, sostituendo "m.1,50" con "m. 1,20";

Considerato, pertanto, di procedere all'approvazione della variante alle Norme di Attuazione, come sopra specificato, in modo che risultino così enucleate (parte in corsivo modificata):

Art. 13 - Parametri edilizi – come modificato:

1) **Superficie coperta (Sc)**

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. 1,20, gli sporti di coperture per la parte a sbalzo inferiore a ml.1,20 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. 1,20.

Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

3) **Volume del fabbricato (V)**

Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo

14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

Ritenuto che per la variante al P.R.G. in oggetto, possa trovare applicazione il disposto del comma 4 lett. l) dell'art. 50 della L.R. 61/1985 e ss.mm.ii.;

Vista la D.C.C. n. 13 del 31.07.2013 di adozione della variante in argomento;

Preso atto che la variante è stata pubblicata dal 05.08.2013 al 16.08.2013 reg. 316 all'Albo Pretorio di questo Comune e riscontrato che non sono pervenute osservazioni nei tempi utili;

Preso atto che la variante è stata pubblicata dal 05.08.2013 al 16.08.2013 reg. 1303 all'Albo Pretorio della Provincia di Vicenza e riscontrato che non sono pervenute osservazioni nei tempi utili;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 13.06.2013 con la quale si è dichiarato incostituzionale:

- l'art 1, comma 3, della L.R.V. 6 luglio 2012, n. 25 (modifica alla Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio") nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia la colombaccio;
- l'art. 2, comma 1, della L.R.V. 6 luglio 2012, n. 25 nella parte in cui esenta gli appostamenti fissi per la caccia dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica;

Vista e richiamata la DGR n. 1393 del 30.07.2013;

Visti la L.R. 27/06/1985 n. 61 ed il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

In conformità all'esito di apposita votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente e che dà il seguente risultato:

presenti n. 10;

votanti n. 10;

voti favorevoli n 10;

voti contrari /

astenuiti/ ;

DELIBERA

1) di approvare la variante parziale al P.R.G. per la modifica delle norme tecniche di attuazione di Piano Regolatore Generale nel modo seguente e come evidenziato nella sinottica agli atti:

A) Art. 13 - Parametri edilizi- punti

1) Superficie coperta (Sc)

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. 1,20, gli sporti di coperture per la parte a sbalzo inferiore a ml.1,20 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. 1,20.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui all'articolo 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9 lettera h), e dall'articolo 20 bis comma 2 della medesima L.R. 50/1993

2) Volume del fabbricato (V)

Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

- 3) di dare atto che gli appostamenti di caccia senza titolo abilitativo devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014 (come da DGR n. 1393 del 30.07.2013);
- 4) di dare atto che gli appostamenti che insistono in area sottoposta a vincolo paesaggistico devono essere preventivamente autorizzati.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, li 04/10/2013

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 23 DEL 15/10/2013